

COMUNE DI ROSASCO

VERIFICA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PARTE PRIMA: Verifica dell' "Importo Unico Consolidato" derivante dal Fondo 2017 (art. 67 comma 1 nuovo CCNL)

Per determinare la base di partenza sulla quale sviluppare il nuovo fondo ai sensi dell'art. 67 del CCNL, è necessario accertare la corretta determinazione del Fondo di parte stabile del 2017 che rappresenta l' "importo unico consolidato" alla base delle risorse decentrate future.

Non basta però riportare semplicemente il valore approvato nel 2017, perché questo consolidamento non rappresenta una "sanatoria", ed eventuali errori pregressi potranno essere rilevati anche in futuro nell'eventualità di verifiche ispettive o controlli esterni.

Come si può osservare dal foglio di calcolo, c'è una differenza di circa 1300 euro tra l'importo approvato e quello ricalcolato. La differenza risiede principalmente:

- **Ria:** il valore calcolato dal Comune risulta essere sottostimato rispetto a quanto ricalcolato
- **Incrementi su M.s:** l'incremento calcolato sul monte salari 2003 risulta essere decisamente sottostimato rispetto quanto ricalcolato. In aggiunta il Comune non ha mai calcolato l'incremento su m.s 2005 che determinato a posteriori vale circa 660 euro.
- **Differenziale PEO:** il Comune non ha mai calcolato tale importo che determinato a posteriori vale 135 euro.

In merito allo 0.20%, dopo il chiarimento finalmente arrivato con l'art. 67 comma 1 del CCNL 21 maggio 2018 (parere ARAN CFL 21), nell'importo stabile 2017 che sarà il dato di partenza per il 2018 è stata inserita anche la relativa quota, che può essere legittimamente recuperata all'interno dell'importo unico consolidato dell'art. 67 comma 1.

PARTE SECONDA: FONDO 2022

Dal valore di parte stabile 2017, occorrerà dunque ripartire per impostare il fondo 2022. Muovendosi nell'ambito di queste regole, la "base" del Fondo del Comune di Rosasco dovrà quindi ripartire nel 2022 da un valore pari a **12.156,58€**, e a questo importo si potranno aggiungere le diverse voci che il nuovo CCNL prevede all'art. 67, sia in parte stabile che in parte variabile. (vedi schema costituzione Fondo 2022).

Si consiglia di mettere per intero la quota di Fondo stabile che scaturiva dai calcoli anche se sarà oggetto di taglio: se dovesse essere abrogato il tetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, le risorse

decentrate potrebbero tornare al massimo potenziale.

Le implementazioni del fondo di parte stabile, per il 2022, sono rappresentate da:

- 1) Calcolo dei “differenziali P.E.O.” sulla base dell’art. 67 comma 2 lett. b). Sulla base del personale in essere alla decorrenza degli aumenti previsti dal nuovo CCNL (data da fissare convenzionalmente nel 1° aprile 2018, giorno di entrata a regime degli aumenti), occorre aggiungere alla parte stabile i valori differenziali delle varie posizioni economiche rispetto agli aumenti previsti per il livello di accesso di ogni categoria (vedi file “Riallineamento PEO 2018-19)
- 2) Incremento di euro 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015. Questo incremento, previsto da quest’anno, è stato calcolato sulla base di quanto verificato sul portale www.contoannuale.mef.gov.it e, cioè, che le unità in servizio al 31/12/2015 erano 3.
- 3) Retribuzioni di anzianità del personale cessato nel 2021 (art. 67 comma 2 lett. c). Occorre calcolare in parte stabile l’intero ammontare delle RIA del personale cessato nell’anno precedente, mentre in parte variabile andrà inserito “una tantum” i ratei relativi ai mesi non lavorati nell’anno di cessazioni. Non è intervenuta alcuna cessazione nell’anno 2021, pertanto la situazione non si presenta.

L’applicazione dell’art. 33, comma 2, del DL 34/2019 (Decreto Crescita) comporta una variazione del limite fissato dall’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, in aumento o in diminuzione, a seconda delle variazioni del personale in servizio, sulla base di un valore medio pro-capite.

Il Decreto Ministeriale, ha finalmente fornito qualche indicazione in più su come calcolare il nuovo limite 2016. Innanzitutto la nota positiva è che il fondo può solo aumentare, non può diminuire neanche se i dipendenti in servizio sono diminuiti rispetto al 31/12/2018.

Nel caso specifico del Comune di Rosasco, il numero di dipendenti è diminuito, pertanto il limite 2016 rimane uguale.

In definitiva, il fondo complessivo sarà pari a **14.734,18€**. Tale importo non dovrà essere decurtato, pertanto il fondo che l’Ente dovrà approvare ammonta a **14.734,18€**. Il Comune a questo punto può aggiungere le voci variabili qualora ne avesse a disposizione, fino a concorrenza del limite 2016.

Il nuovo contratto prevede anche un’importante novità rispetto alla spesa per le posizioni organizzative, anch’esse assoggettate a limite unitamente al Fondo per i dipendenti. Come previsto dall’art. 67 comma 7, *“la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.”*. In sostanza, non è tanto il Fondo risorse decentrate a dover mantenere il limite del 2016, ma l’insieme delle risorse dato dalla somma tra fondo dipendenti e spesa per Posizioni organizzative.